



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2013, proposto da:

Autoespurgo Eco 2000 di Laudando Luigi S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Pennacchio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, al viale della Costituzione, CDN, Is. G1;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Cesario Console, 3;

per l'annullamento

del bando del 10/01/2013, emesso dal Comune di Giugliano in Campania, con cui è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 14.2.2013 e depositato il 27 seguente, la società Autoespurgo Eco 2000 di Laudando Luigi S.a.s. ha impugnato il bando, emesso il 10.1.2013 e pubblicato il successivo 14.1.2013, con cui il Comune di Giugliano in Campania ha indetto la gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria a servizio del proprio territorio, nella parte in cui ha ommesso di prescrivere il requisito dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali ai fini della partecipazione alla procedura. La ricorrente, in possesso del suddetto requisito, lamentando la lesività della *lex specialis* di gara "in ragione dell'illegittimo ampliamento della sfera dei concorrenti non titolati e della correlata riduzione di possibilità di aggiudicazione", ha dedotto un unico motivo, così articolato: violazione e falsa applicazione degli artt. 212 e 230 del D. Lgs. 152/2006, del d.P.R. 406/1998 e dell'art. 3 della L. 241/1990 – difetto di motivazione – eccesso di potere per sviamento, mancanza di presupposti

ed illogicità manifesta.

Oltre al bando, l'istante ha contestato anche l'art. 6 del capitolato speciale d'appalto laddove inteso nel senso di consentire all'appaltatore sprovvisto della citata iscrizione di poter delegare a terzi l'attività di gestione dei rifiuti. Nel costituirsi in resistenza, il Comune di Giugliano in Campania ha preliminarmente eccepito il difetto d'interesse all'odierna impugnativa, non potendo ravvisarsi nella specie un'immediata lesività del bando di gara, ed ha comunque replicato alle censure attoree, concludendo per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza anche nel merito del gravame.

Le parti hanno successivamente depositato memorie difensive a sostegno delle rispettive domande.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

In adesione all'eccezione sollevata in rito dall'amministrazione resistente, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto d'interesse.

Infatti, costituisce principio consolidato (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1; id. 4 dicembre 1998, n. 1; id., sez. V, 15 maggio 2013, n. 2625; id., sez. III, 18 gennaio 2013, n. 293; id., sez. V, 3 agosto 2011, n. 4625; id. 14 luglio 2011, n. 4274), in tema di gare di appalto, che l'onere dell'immediata impugnazione delle clausole del bando di gara sussiste solo con riferimento alle previsioni idonee a generare una lesione immediata e diretta della situazione soggettiva dell'interessato ovvero con riferimento alle sole clausole cd. escludenti ed a quelle che impediscono indistintamente a tutti i concorrenti una corretta e consapevole elaborazione della propria proposta economica. Nel caso in cui, invece, come nella presente controversia, si lamenta il pregiudizio derivante dalla mancata previsione di un determinato requisito soggettivo di partecipazione, la lesione può concretizzarsi solo con l'eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara ad un soggetto che ne sia sprovvisto. Anche l'art. 6 del capitolato speciale d'appalto – limitandosi a stabilire, al comma 2, che *“L'appaltatore dovrà possedere [...] i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.”* – non è certamente idoneo a precludere alla ricorrente di partecipare alla gara o di formulare correttamente la propria offerta.

Alle stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, fermo restando che il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)